

ETICA E GIUSTIZIA

Rivista di cultura giuridica

diretta da Marco Gradi

1 | 2025

EDITORIALE SCIENTIFICA

Etica e giustizia: rivista di cultura giuridica

anno I, numero 1 (giugno 2025)

Direttore responsabile

Marco GRADI (Università di Messina)

Comitato scientifico

Francesco ARCARIA (Università di Catania); Luigi BALESTRA (Università di Bologna); Ermanno CALZOLAIO (Università di Macerata); Remo CAPONI (Università di Firenze); Antonio CAPPUCIO (Università di Messina); Riccardo CARDILLI (Università di Roma Tor Vergata); Giovanni CHIODI (Università di Milano Bicocca); Silvana DALLA BONTÀ (Università di Trento); Tommaso DALLA MASSARA (Università di Roma Tre); Angelo DONDI (Università di Genova); Pasquale FEMIA (Università di Salerno); Andrea GIUSSANI (Università di Urbino); Tommaso GRECO (Università di Pisa); Alessio LO GIUDICE (Università di Messina); Mauro GRONDONA (Università di Genova); Paola LUCARELLI (Università di Firenze); Francesco P. LUISO (Università di Pisa); Luca LUPARIA DONATI (Università di Milano); Vittorio MANES (Università di Bologna); Stefania PELLEGRINI (Università di Bologna); Francesco RIMOLI (Università di Roma Tre); Lucia RISICATO (Università di Messina); Giuseppe RUFFINI (Università di Roma Tre); Stefano RUGGERI (Università di Messina); Antonio SAITTA (Università di Messina); Alessandro SOMMA (Università di Roma Sapienza); Sara TONOLO (Università di Padova); Nicolò TROCKER (Università di Firenze); Giuseppe TROPEA (Università di Reggio Calabria); Isabel TRUJILLO (Università di Palermo).

Consiglio internazionale

Teresa ARRUDA ALVIM (Pontificia Universidade Católica de São Paulo); Óscar CRUZ BARNEY (Universidad Nacional Autónoma de México); Antonio CABRAL (Universidade do Estado do Rio de Janeiro); Paula COSTA E SILVA (Universidade de Lisboa); Anna DONOVAN (University College London); Catherine L. FISK (University of California, Berkeley); Fernando GASCÓN INCHAUSTI (Universidad Complutense de Madrid); Leandro J. GIANNINI (Universidad Nacional de La Plata); Juan F. HERRERO PEREZAGUA (Universidad de Zaragoza); Cristoph A. KERN (Universität Heidelberg); David J. LUBAN (Georgetown University); Séverine MENÉTREY (Université libre de Bruxelles); Andrea ORTOLANI (University of Tsukuba); Christoph G. PAULUS (Humboldt-Universität zu Berlin); Joan PICÓ I JUNOY (Universitat Pompeu Fabra de Barcelona); John SORABJI (University College London); Carlos TORMO CAMALLONGA (Universitat de València); Emőd VERESS (University of Miskolc).

Comitato di valutazione

Biagio ANDÒ (Università di Catanzaro); Vincenzo ANSANELLI (Università di Genova); Andrea BERTOLINI (Scuola superiore Sant'Anna, Pisa); Raffaella BIANCHI RIVA (Università di Milano); Claudia CASCIONE (Università di Bari); Antonio CASATELLA (Università di Trento); Elena D'ALESSANDRO (Università di Torino); Clarice DELLE DONNE (Università di Reggio Calabria); Flora DI DONATO (Università di Napoli Federico II); Romolo DONZELLI (Università di Macerata); Alessandro FABBÌ (Università di Catania); Beatrice FICcarelli (Università di Firenze); Elisabetta FUSAR POLI (Università di Brescia); Tommaso GAZZOLO (Università di Sassari); Paola LICCI (Università di Roma Tor Vergata); Francesca LOCATELLI (Università di Bergamo); Fabio MACIOCE (LUMSA Roma); Alberto MARCHESE (Università di Messina); Concetta MARINO (Università di Catania); Elena MATTEVI (Università di Trento); Serena QUATTROCOLO (Università di Torino); Fabrizio SIRACUSANO (Università di Catania); Vincenzo TIGANO (Università di Catanzaro); Alessandra VALASTRO (Università di Perugia); Enzo VULLO (Università di Sassari); Elena ZUCCONI GALLI FONSECA (Università di Bologna); Beatrice ZUFFI (Università di Padova).

Comitato editoriale

Giulia DI FAZZIO (Università di Messina), con funzioni di capo-redattrice; Valentina BERTOLDI (Università di Roma Sapienza); Luigi DE PROPRIIS (Università di Catanzaro); Elena GABELLINI (Università di Bologna); Piergiuseppe LAI (Università di Sassari); Antonio LAS CASAS (Università di Catania); Giuseppe TOSCANO (Università di Messina).

Comitato di redazione

Massimiliano BINA (Università dell'Insubria); Chiara BRIGUGLIO (Università di Roma Sapienza); Francesco CICCOLO (Università di Messina); Riccardo COLETTA (Università di Macerata); Davide CORRARO (Università di Padova); Vincenzo DE CAROLIS (Università di Roma Tre); Guidomaria DE CESARE (Università di Urbino); Antonella FALCONE (Università di Messina); Angela Maria FELICETTI (Università di Bologna); Cristina LOVISE (Università di Roma Tre); Florin Costinel MALATESTA (Università di Roma Sapienza); Damiano MICALI (Università di Messina); Ruggero SICILIANO (Università di Palermo); Francesco Maria SIMONCINI (Università di Roma Sapienza); Mauro G. SMIRLODO (Università di Genova).

Sede e contatti della redazione

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina
Piazza Salvatore Pugliatti n. 1, 98122 Messina
eticaejustizia@unime.it

Editore

Editoriale Scientifica, via San Biagio dei Librai n. 39, 80138 Napoli

Registrazione: Autorizzazione del Tribunale di Messina, n. 2 del 2025

ISSN: in corso di acquisizione

Periodicità: semestrale

Condizioni di acquisto

Fascicolo singolo: € 35,00. Abbonamento annuale: € 60,00

I saggi della rivista sono inoltre disponibili in formato digitale sulla piattaforma Torrossa.

La pubblicazione della Rivista è finanziata dall'Unione europea (Next Generation EU, Missione 4, Componente 1) e dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito del progetto PRIN 2022 «Edu4Just» (2022XRYZR5), del quale è responsabile scientifico per l'Università di Messina il prof. Marco Gradi (CUP J53D23006030006).

ETICA E GIUSTIZIA

Rivista di cultura giuridica

Indice del fascicolo 1 | 2025

EDITORIALE

MARCO GRADI	
<i>Etica giuridica</i>	5

SAGGI

GIUSEPPE RUFFINI	
<i>Lealtà e verità nella vita dell'avvocato</i>	15

TERESA ARRUDA ALVIM	
<i>Il difensore pubblico e l'accesso alla giustizia</i>	39

ISABEL TRUJILLO	
<i>Fedeltà dell'avvocato e «rule of law»</i>	71

SILVANA DALLA BONTÀ	
<i>La funzione sociale dell'avvocato</i>	89

LUIGI LOMBARDO	
<i>Il contributo dell'avvocato alla giustizia della sentenza: tra obbligo di lealtà e obbligo di verità</i>	145

GIUSEPPE TOSCANO	
<i>Il «delitto di difesa»: il rischio penale dell'avvocato nei rapporti con il cliente</i>	163

ESPERIENZA GIURIDICA

PIERGIUSEPPE LAI

- «Relazioni pericolose» fra il giudice e l'avvocato (commento alla sentenza del Consiglio superiore della magistratura, 28 luglio 2022, n. 143) 193*

PAOLA LICCI

- La registrazione dell'udienza: da illecito deontologico (quando occulta) a opportunità mancata (commento alla sentenza del Consiglio nazionale forense, 7 marzo 2023, n. 32) 231*

VISIONI

ANGELO DONDI

- L'avvio di una nuova prospettiva e i suoi basici referenti nelle culture giuridiche straniere 253*

ECHI

JOAN PICÓ I JUNOY

- Ideologia e processo: la buona fede processuale e i poteri istruttori del giudice 259*

STUDI E RICERCHE

GIULIA DI FAZZIO

- Gli studi sull'etica forense in Italia 293*

RAFFAELLA BIANCHI RIVA

- Doveri dell'avvocato e doveri del cliente (recensione del libro di Massimiliano Bina, La felicità dell'avvocato: diritto forense e processo civile, Torino, 2024) 343*

ISABEL TRUJILLO
Professoressa ordinaria nell'Università di Palermo

FEDELITÀ DELL'AVVOCATO E «RULE OF LAW» (*)

SOMMARIO: 1. Introduzione: la cultura della giustizia tra morale e diritto. – 2. Il significato della fedeltà. – 3. Perché la «rule of law». – 4. La «rule of law» come idea di società. – 5. Conclusioni: cosa richiede l'impegno di fedeltà alla luce della «rule of law»?

1. *Introduzione: la cultura della giustizia tra morale e diritto.* — La fedeltà, insieme alla lealtà, correttezza, ma anche alla probità, dignità e decoro, sono un riferimento costante dell'etica forense. Sebbene i codici deontologici tendano a differenziare questi doveri, nella vita professionale e anche nella giurisprudenza – mi riferisco soprattutto a quella in materia deontologica – queste qualità tendono ad essere richiamate insieme. La lealtà e la probità alla luce dell'art. 88 cod. proc. civ. richiedono di astenersi da alterare il contraddittorio ⁽¹⁾ o di agire o resistere in modo temerario ⁽²⁾, mentre la fedeltà e la correttezza sono la base del dovere di evitare testimonianze pregiudizievoli per il cliente ⁽³⁾.

Il mio obiettivo qui è doppio. Da un lato, vorrei cercare di dare un significato specifico alla fedeltà dell'avvocato. Dall'altro, vorrei provare a fornirne una giustificazione in termini giuridici e non morali. Questo secondo obiettivo ha uno sfondo polemico

(*) Il saggio è stato svolto all'interno del progetto finanziato dall'Unione eu-ropea, Next Generation EU, Missione 4, Componente 2, PRIN 2022 «The Virtues of the Rule of Law as an Institutional Ethos» (CUP B53D23010330006).

⁽¹⁾ Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 2015, n. 1585. Talvolta si sostiene invece che lealtà e correttezza si riferiscano al processo, mentre la probità, la dignità e il decoro a comportamenti professionali non processuali.

⁽²⁾ Cass. civ., sez. un., 12 ottobre 2023, n. 28448.

⁽³⁾ Cons. naz. for., 27 giugno 2003, n. 175.

di carattere generale. Spesso, infatti, i discorsi sulla deontologia professionale vengono ricondotti ad attitudini e/o preferenze morali, cioè a fattori estranei alla professione: una certa educazione familiare o culturale, oppure una maggiore o minore sensibilità personale ⁽⁴⁾. Per controbilanciare questa aleatorietà, i sostenitori dell'importanza della deontologia per la professione forense tendono a insistere sulla sua giuridicità, o meglio sulla sua giuridificazione ⁽⁵⁾.

Questa opinione è stata particolarmente presente nel dibattito italiano in occasione della riforma della legge professionale ed era sicuramente collegata all'esigenza di rivisitare la precedente disciplina deontologica nei termini di un diritto disciplinare e punitivo, anche, ma non solo, sotto il profilo delle garanzie. Come è noto, alla capacità odigitria della deontologia, cioè alla funzione di orientare l'azione dei professionisti, è stato preferito uno stile sanzionatorio, con la redazione di una lista esaustiva di condotte (esaustiva «per quanto possibile», come recita l'art. 3, comma 3, della legge n. 247 del 2012), cui associare sanzioni specifiche, anch'esse tassativamente individuate. Tutto ciò nella convinzione che così si possa irrobustire la disciplina deontologica. Quasi subito si è visto che la pretesa elencazione esaustiva delle condotte era piuttosto vana e che, d'altra parte, proprio in materia deontologica occorre, soprattutto per le nuove leve, dare indicazioni sulla logica del ruolo e sulla funzione dell'avvocato.

⁽⁴⁾ Due protagonisti del dibattito intorno alla deontologia forense nel contesto anglofono hanno individuato nella storia della *legal ethics* due ondate, una risalente agli anni Sessanta e Settanta, in cui il principale problema era l'eventuale contrasto tra la deontologia forense e la moralità generale (se un buon avvocato possa essere una buona persona) e una seconda ondata, molto più recente, in cui il problema principale è il ruolo del diritto in una società democratica. Si veda il saggio di D. LUBAN, W.B. WENDEL, *Philosophical Legal Ethics: an Affectionate History*, in «Georgetown Journal of Legal Ethics», 2017, vol. 30, pp. 337-364: gli autori, rispettivamente protagonisti della prima e della seconda ondata, intravedono una terza fase per la deontologia forense, che va nella direzione della riflessione sulle virtù, della teoria della fiducia, della psicologia cognitiva.

⁽⁵⁾ È quanto sostiene R. DANOVÌ, *Il diritto degli altri: storia della deontologia*, Milano, 2022, p. 230 ss., il quale viene difendendo da tempo questa idea.

Inoltre, è oggi possibile ritenere che molte delle questioni relative alla giuridicità della deontologia possano essere ripensate in un'ottica diversa rispetto al passato, grazie ad una particolare evoluzione del diritto contemporaneo e della sua conoscenza, cioè quella del riconoscimento e dell'accettazione della differenziazione giuridica ⁽⁶⁾. Rispetto al passato, infatti, i giuristi hanno acquisito dimestichezza con una varietà di fenomeni giuridici diversi, fra i quali spiccano quelli ricompresi sotto l'etichetta del *soft law*. A dispetto del nome, come si sa, si tratta di un diritto particolarmente efficace ⁽⁷⁾.

In questa maggiore apertura alla differenziazione giuridica – poiché il diritto non è solo statale e non gioca tutte le sue carte sulla coercizione – i codici deontologici sono stati inquadrati sotto la categoria del *para-law* ⁽⁸⁾. Si tratta cioè di un diritto non prodotto dallo Stato, che pure integra il diritto dello Stato, alla stessa maniera in cui lo fanno le raccomandazioni dell'Unione Europea, o la cosiddetta nuova *lex mercatoria* ⁽⁹⁾. Si tratta di forme di regolazione che riescono a guidare efficacemente le condotte, anche quando non supportate da minaccia di sanzioni. Non voglio dire che al diritto non servano le sanzioni, ma penso che occorra ripensare la deontologia – anzi l'etica professionale, di cui la deontologia è una codificazione attenta alle circostanze specifiche in cui la prima si deve implementare – in funzione dei ruoli necessari per rendere possibile la pratica giuridica. Per questo vorrei presentare un modo specifico di fondare la fedeltà dell'avvocato che non si richiami né a motivazioni morali esterne e indipendenti dal

⁽⁶⁾ Sebbene alla fine si dimostri sostenitore della (vecchia) teoria sanzionatoria e statalista del diritto, F. SCHAUER, *The Force of Law*, Cambridge (Mass.), 2015, ha messo adeguatamente in luce il fenomeno della differenziazione del diritto.

⁽⁷⁾ Così l'*Étude annuelle 2013 du Conseil d'État* francese, da titolo *Le droit souple*, redatto da J. RICHARD, consultabile sul sito <www.conseil-etat.fr>, 1° ottobre 2013.

⁽⁸⁾ L. SENDEN, *Soft Law in European Community Law*, Oxford-Portland, 2004, p. 119, ha distinto il *soft law* in tre categorie: *pre-law*, *post-law* e *para-law*.

⁽⁹⁾ F. MARRELLA, *La nuova Lex Mercatoria: principi di Unidroit ed usi dei contratti del commercio internazionale*, Padova, 2003.

diritto, né alla presenza di un diritto disciplinare punitivo efficace, ma che si configuri come parte costitutiva del ruolo professionale, intrinsecamente collegato alla sua funzione specifica. Da questo punto di vista, più che alla cultura della giustizia, a mio modo di vedere sarebbe preferibile il riferimento alla «cultura giuridica», oppure – meglio ancora – alla «cultura della *rule of law*».

2. *Il significato della fedeltà.* — A differenza della lealtà, che ha ad oggetto relazioni specifiche e contingenti con determinate persone ⁽¹⁰⁾, con il cliente, principalmente, ma anche con i colleghi e il giudice, e che mira a consolidare queste relazioni secondo il principio della fiducia, la fedeltà sembra avere un significato composito.

L'articolo 10 del codice deontologico forense del 2014 lo illustra così: «L'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa». La fedeltà, dunque, riguarda il modo di svolgere ciò che è specifico del ruolo, cioè il mandato ricevuto per la realizzazione del diritto di difesa. In questo senso si parla di «fedele adempimento del mandato» ⁽¹¹⁾, oppure di rappresentazione fedele della parte, o di perseguimento fedele degli interessi della parte. Non si tratta cioè solo di stabilire una certa relazione con il cliente – che piuttosto potrebbe riguardare le esigenze della lealtà – ma di svolgere una attività a tutela della parte in un certo modo: nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa ⁽¹²⁾. È pro-

⁽¹⁰⁾ Dello stesso avviso I. TRUJILLO, *Etica delle professioni legali*, Bologna, 2013, p. 115 ss.; e M. GRADI, *L'obbligo di verità delle parti*, Torino, 2018, p. 754.

⁽¹¹⁾ Cons. naz. for., 15 dicembre 2000, n. 267, sull'infedeltà di chi discute la strategia processuale con altre persone diverse dal cliente.

⁽¹²⁾ Nella ricostruzione di W.B. WENDEL, *Lawyers and Fidelity to Law*, Princeton, 2010, la *fidelity to law* nel caso degli avvocati riguarda la rappresentazione degli interessi della parte entro i limiti del diritto. Il rispetto per il diritto è a sua volta da fare risalire non già al bene della giustizia, ma alla possibilità, fornita dal diritto, che le persone abbiano a disposizione un modo di organizzare la società che sia espressione del rispetto reciproco, in altre parole, la fedeltà è collegata alla funzione sociale del diritto. Una volta che il diritto c'è, esso opera

prio la congiunzione «e» che lega l'interesse della parte e il rilievo costituzionale e sociale del diritto alla difesa a qualificare il dovere di fedeltà. La fedeltà al cliente si colloca dunque all'interno di un quadro specifico, costituzionale e sociale, ed in questo senso la fedeltà è un concetto complesso che rappresenta però a tutto tondo la funzione forense.

Come è noto, spesso si dà una lettura di questi diversi elementi in chiave oppositiva. In un famoso libretto del 2007, Fulvio Gianaria e Alberto Mittone mettevano in luce la problematicità della figura dell'avvocato, facendo notare come la sua lealtà fosse divisa tra l'esigenza del rispetto delle leggi dello Stato e quella di difendere il cliente ⁽¹³⁾. A me sembra che l'articolo 10 cod. deont. for. voglia invece dire che la fedeltà al cliente si giustifica «per» rispetto e «nel» rispetto del rilievo costituzionale e sociale del diritto alla difesa. Il tenore dell'articolo 10 sembra infatti puntare non già all'idea di due impegni concorrenti e opposti, ma piuttosto ad un dovere complesso che definisce il ruolo forense (il fedele adempimento del mandato) all'interno di un certo sistema, costituzionale e sociale. L'oggetto del mandato è garantire il diritto costituzionale alla difesa di quel cliente concreto. In esso si possono astrattamente distinguere due dimensioni che però non possono che andare nella stessa direzione: la difesa del cliente concreto e l'attività a garanzia del diritto alla difesa. La fedeltà consiste nell'interpretare la lealtà verso il cliente concreto come manifestazione del dovere di assicurare il diritto alla difesa all'interno di un quadro costituzionalmente determinato e socialmente rilevante.

Quello che lealtà e fedeltà condividono è il richiamo alla promessa come fondamento dell'obbligatorietà. La lealtà muove da una promessa verso il cliente (oppure verso il collega, oppure verso il giudice, verso le istituzioni), mentre la fedeltà si fonda sull'impegno a svolgere quanto richiesto dal ruolo ⁽¹⁴⁾. Non bi-

attraverso il meccanismo delle *exclusionary reasons*, cioè indipendentemente dal contenuto ed in forma autoritativa. Nonostante la vicinanza con il mio tema, la differenza tra il suo approccio e il mio è determinato dal ruolo della *rule of law* nella fedeltà.

⁽¹³⁾ F. GIANARIA, A. MITTONE, *L'avvocato necessario*, Torino, 2007.

⁽¹⁴⁾ L'art. 8 della legge n. 247/2012 indica così la formula di impegno solen-

sogna infatti dimenticare che la fedeltà ai ruoli si costruisce sulle fondamenta dell'impegno che tutti i cittadini hanno di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi, di cui all'art. 54 della stessa Carta costituzionale ⁽¹⁵⁾. A proposito di questa fedeltà, Gustavo Zagrebelsky osserva che parlare del dovere di essere fedeli alla Repubblica e alla Costituzione è in realtà fuorviante perché tale fedeltà non può che essere il contenuto di un impegno reciproco – il *pactum societatis* – che ognuno fa a tutti gli altri e che dunque trae obbligatorietà da una promessa che ci si scambia vicendevolmente. Questa andrebbe distinta dal dovere di obbedienza alle leggi, che invece si può essere descritto come dovere perché si colloca nella logica del *pactum subiectionis*. Più che di dovere di fedeltà, occorre parlare dell'impegno di essere fedeli, impegno peraltro dovuto ai consociati ⁽¹⁶⁾. La fedeltà appare così essere orizzontale e non verticale.

Anche il doppio riferimento alla dimensione costituzionale e sociale dell'articolo 10 cod. deont. for. non è ridondante. Il rilievo costituzionale del diritto alla difesa non va inteso soltanto in modo tecnico – in quanto cioè disciplinato e garantito dalla Costituzione – ma di esso viene affermata anche la rilevanza sociale. Si fa riferimento qui al tema del ruolo sociale dell'avvocatura di cui si è tanto parlato durante il dibattito anteriore alla riforma della legge professionale forense italiana. Allora si usava l'argomento della funzione sociale dell'avvocatura a sostegno della cosiddetta lettura costituzionalista della professione forense, contro le sue declinazioni mercantilistiche. Il ruolo sociale dell'avvocato però non si esaurisce esclusivamente nell'impegno per rendere effettivo l'accesso alla giustizia per tutti indipendentemente dalle loro

ne per gli avvocati che vogliono entrare nel ruolo: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi dell'ordinamento».

⁽¹⁵⁾ Il secondo comma dell'art. 54 Cost. recita poi: «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge».

⁽¹⁶⁾ G. ZAGREBELSKY, *Principi e voti*, Torino, 2005.

condizioni economiche e sociali. La sua rilevanza sociale riguarda soprattutto e precisamente l'importanza della tutela del diritto alla difesa come espressione della dignità e dei diritti delle persone.

Questa lettura della fedeltà credo trovi conferma e ulteriore approfondimento rilevante nel codice deontologico degli avvocati europei. Nel preambolo, esso indica la missione dell'avvocato in questi termini: «In una società fondata sul rispetto della giustizia, l'avvocato interpreta un ruolo eminente. La sua missione non si limita all'esecuzione fedele di un mandato nell'ambito della legge. Nello stato di diritto [in inglese *rule of law*] l'avvocato serve gli interessi della giustizia così come quelli di chi gli/le si affida per far valere e difendere i diritti e le libertà. È dovere dell'avvocato non solo difendere la causa del cliente ma anche essere il suo consulente. La sua missione gli impone una serie di doveri e obblighi, a volte in apparenza contraddittori, verso: il cliente; i tribunali e le altre autorità davanti alle quali l'avvocato assiste o rappresenta il cliente; la professione in generale e ciascun collega in particolare; la società, per la quale una professione libera e indipendente, legata dal rispetto delle regole che essa stessa si è data, è un mezzo essenziale per la salvaguardia dei diritti umani nei confronti dello Stato e degli altri poteri». Il carattere «apparente» del conflitto tra quelle diverse dimensioni si risolve precisamente nell'impegno di fedeltà complesso di cui abbiamo parlato prima. La rilevanza sociale della professione forense è chiara: è a servizio della giustizia e dei diritti e delle libertà.

Se si accorcia la citazione del codice deontologico degli avvocati europei, il preambolo afferma in sostanza due tesi. Da un lato, in relazione all'oggetto della professione, si sostiene che in uno stato di diritto (*rule of law*) l'avvocato serve gli interessi della giustizia e quelli di chi gli/le si affida (difendendone i diritti e le libertà). Dall'altro, il ruolo forense, come professione libera e indipendente, è mezzo essenziale per la salvaguardia dei diritti umani nei confronti dello Stato e degli altri poteri. In altre parole, la professione forense è uno dei presidi dello stato di diritto/*rule of law*, una *rule of law* che è collegata con la salvaguardia dei diritti ⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁷⁾ Quello tra *rule of law* e diritti non è un legame scontato, ma non è questa la sede per discutere questo punto. Come è noto, la possibilità che la *rule of*

Riguardo al cliente concreto, la fedeltà guida il modo di esercitare il mandato per difenderne i diritti. A livello istituzionale, la stessa libertà e indipendenza del professionista gioca un ruolo fondamentale nella tutela dei diritti, contro lo Stato e gli altri poteri. Vorrei soffermarmi ora su questo rapporto tra l'avvocato e la *rule of law* che il codice deontologico degli avvocati europei segnala per dipanare ulteriormente il contenuto della fedeltà. Se convincerà la proposta di radicare la fedeltà dell'avvocato nella *rule of law*, si potrà vedere che questa è la via per ancorare la deontologia ad un principio giuridico, piuttosto che alla moralità generale o personale o all'etica pubblica ⁽¹⁸⁾. Si potrà così osservare come la fedeltà miri a tutelare la vera identità della pratica giuridica ⁽¹⁹⁾, che si arricchisce del contributo dei diversi ruoli giuridici e che consente di identificare quello che l'avvocato è chiamato a svolgere in tale impresa ⁽²⁰⁾.

law sia o meno collegata alla tutela dei diritti ha dato luogo alla distinzione tra concezioni formali e sostanziali della *rule of law*, su cui v. P. CRAIG, *Formal and Substantive Conceptions of the Rule of Law: An Analytical Framework*, in «Public Law», 1997, pp. 467-487, distinzione che ha determinato tutto il dibattito successivo sulla *rule of law*. Resta comunque la constatazione che la tradizione millenaria della *rule of law* sia stata sempre uno strumento di libertà e di liberazione: cfr., per esempio, E. FOX-DECENT, *Is the Rule of Law Really Indifferent to Human Rights?*, in «Law and Philosophy», 2008, vol. 27, pp. 533-581.

⁽¹⁸⁾ Quest'ultima ipotesi è motivata dalla particolare vicinanza tra le istituzioni giuridiche e i principi morali del vivere insieme. Nella seconda ondata della *legal ethics* di cui si è dato conto *supra*, nelle note 4 e 12, infatti, il pericolo è che etica professionale ed etica pubblica coincidano. In I. TRUJILLO, *Etica delle professioni legali*, cit., pp. 62-70, si contesta a W.B. WENDEL, *Lawyers and Fidelity to Law*, cit., che il risultato della sua lettura dell'etica professionale dei giuristi sia quello di non poterla distinguere dall'etica pubblica per difetto di specificazione.

⁽¹⁹⁾ F. VIOLA, *Il diritto come pratica sociale*, Milano, 1990, p. 170, sulla verità della pratica giuridica sostiene la tesi dell'uso vincolato: «[u]na pratica esiste se è praticata ed ha una determinata identità se in linea generale è governata da determinate finalità che non dipendono dalla libera scelta dei partecipanti», nel senso che tali finalità non sono a loro disposizione, ma impegnano il senso stesso della pratica.

⁽²⁰⁾ Si tratta di un approccio che non ha bisogno di insistere sulla giuridicità della deontologia – su cui non ci sono dubbi – ma che non ne individua la ragione dell'obbligatorietà nell'esplicito collegamento con fonti del diritto ben

3. *Perché la «rule of law».* — Una prima precisazione è doverosa. Ci si può chiedere perché usare l'espressione *rule of law* in inglese, quando la lingua italiana possiede una locuzione pacificamente ritenuta la sua traduzione, cioè stato di diritto. La risposta è che lo stato di diritto è solo una delle forme della *rule of law*. In particolare, lo stato di diritto corrisponde a quella forma che la *rule of law* ha assunto negli ultimi due secoli in un panorama giuridico caratterizzato dal protagonismo dello Stato moderno e dall'esigenza conseguente di limitare i poteri pubblici (tramite soprattutto la separazione dei poteri e il principio di legalità, ma anche grazie alla garanzia dei diritti).

L'equivalenza tra *rule of law* e stato di diritto è però frutto della fallacia che consiste nell'identificazione di un principio con una delle sue specifiche realizzazioni. In altre parole, l'espressione stato di diritto è portatrice della presunzione statalista, cioè della convinzione – negli ultimi due secoli molto diffusa, ma oggi sicuramente in discussione – che il diritto statale sia la forma più compiuta di diritto e che dunque la *rule of law* si applichi in forma preminente se non esclusiva allo Stato. Oggi, alla luce del fenomeno della differenziazione del diritto, si pone il problema dell'estensione della *rule of law* a tutte le forme del diritto ⁽²¹⁾. L'accenno del preambolo del codice deontologico degli avvocati europei ad altri poteri oltre lo Stato prospetta precisamente l'esigenza di estendere il principio della *rule of law* sia sul fronte delle organizzazioni giuridiche sovranazionali e internazionali, sia su quello dei poteri non pubblici.

Il tema ha oggi particolare rilevanza anche perché la *rule of law* è uno dei valori principali sia della comunità internazionale ⁽²²⁾, sia

esplicitate e riconosciute. Si presta bene dunque a rappresentare una buona base per la cultura giuridica e l'etica forense.

⁽²¹⁾ Sul problema dell'estensione della *rule of law* nel diritto internazionale e nel diritto globale, mi permetto di rinviare a I. TRUJILLO, *Interpretazione del diritto internazionale e rule of law*, in «Ars interpretandi», 2020, n. 1, pp. 35-50.

⁽²²⁾ Se ne parla – per il suo legame con la tutela dei diritti – nella Dichiarazione universale del 1948, nei Trattati sui diritti del 1976, nella Convenzione europea dei diritti del 1950. Ma poi la *rule of law* è divenuta l'oggetto diretto di politiche, azioni e finanziamenti da parte delle Nazioni Unite, per esempio nelle risoluzioni *United*

del contesto europeo ⁽²³⁾. Spesso il suo contenuto viene presentato nella forma di una *checklist*, detta *laundry list* quando si vuole denigrare il principio ⁽²⁴⁾. Ma per comprendere il legame tra fedeltà e *rule of law* occorre andare più in profondità e arrivare a individuare il nesso che la *rule of law* ha con il concetto stesso di diritto ⁽²⁵⁾.

La supremazia delle regole e la loro applicazione anche a chi tali regole crea in modo che nessuno sia al di sopra del diritto; le caratteristiche delle regole atte a garantire l'eguaglianza senza privilegi e discriminazioni (generalità, chiarezza, pubblicità, coerenza, praticabilità, irretroattività); la loro applicazione imparziale attraverso meccanismi decisionali fondati su giustificazioni trasparenti e controllabili; l'articolazione pubblica di livelli diversi di deliberazione e di corrispettivi meccanismi di responsabilità: tutto ciò non è solo qualcosa che una certa civiltà politica e giuridica ha tramandato come desiderabile, ma è la principale promessa che il diritto fa alla società. Si tratta in sostanza di esercitare un controllo su, e di promuovere rimedi contro, l'arbitrarietà di ogni potere,

Nations General Assembly A/RES/2625(XXV) del 24 ottobre 1970, A/RES/55/2 dell'8 settembre 2000 e anche A/RES/67/186 del 20 dicembre 2012.

⁽²³⁾ La *European Commission for Democracy Through Law* (cosiddetta *Venice Commission*) ha elaborato una lista di principi e indicatori – una tra le molte possibili *checklist* della *rule of law* – che ne sviluppa i vari aspetti da proporre all'attenzione degli Stati membri: il principio di legalità, inteso come un processo trasparente, responsabile e democratico per la produzione delle leggi; quello della certezza del diritto; il divieto di arbitrarietà; l'accesso alla giustizia dinanzi a tribunali indipendenti e imparziali, compreso il controllo giurisdizionale degli atti amministrativi; il rispetto dei diritti umani; la non discriminazione e l'eguaglianza davanti alla legge. Si veda la *Rule of Law Checklist: adopted by the Venice Commission at its 106th Plenary Session (Venice, 11-12 March 2016)*, CDL-AD(2016)007.

⁽²⁴⁾ L'espressione *laundry list* è di J. WALDRON, *The Rule of Law as an Essentially Contested Concept*, in *The Cambridge Companion to the Rule of Law*, a cura di J. Meierhenrich e M. Loughlin, Cambridge, 2021, pp. 121-136. All'approccio anatomico alla *rule of law*, cioè quello che si concentra nell'elaborazione di liste, è stato contrapposto l'approccio teleologico, che mira allo scopo: cfr. M. KRYGIER, *The Rule of Law: Pasts, Presents and Two Possible Futures*, in «Annual Review of Law and Social Science», 2016, vol. 12, pp. 199-229; le due prospettive non sono escludenti.

⁽²⁵⁾ Si veda N.E. SIMMONDS, *Law as a Moral Idea*, Oxford, 2007; ma prima ancora L.L. FULLER, *La moralità del diritto*, Milano, 1986.

pubblico, privato, economico, sociale o semplicemente posizionale. Questa promessa – diversamente da quanto potrebbe dedursi dal tema classico della superiorità del governo della legge sul governo degli uomini ⁽²⁶⁾ – non si avvera meccanicamente, come se la sola esistenza di certi assetti e dispositivi potesse determinare risultati indipendentemente da coloro che li animano. I dispositivi sono importanti, ma la realizzazione della *rule of law* richiede la collaborazione di tutti: non solo degli operatori giuridici, anche se certamente e soprattutto di questi, ognuno con il proprio ruolo, ma coinvolgendo tutti anche come cittadini. Sebbene qui ci interessi particolarmente il ruolo dell'avvocato, è importante che i giuristi – anche gli avvocati – abbiano la consapevolezza che la *rule of law* è un'impresa corale che descrive bene la complessità della pratica giuridica.

La *rule of law* come aspirazione fondamentale del diritto e cuore del contributo degli operatori giuridici offre una chiave riassuntiva di quelli che possono essere ritenuti i canoni non scritti della correttezza professionale. Ad essa si possono fare risalire problematiche relative alla necessità di non alterare il contraddittorio, l'esigenza di evitare il conflitto di interessi anche da parte di colleghi ⁽²⁷⁾, fino alle questioni più delicate del segreto professionale ⁽²⁸⁾. Come anche le questioni relative al dovere di verità, che è volto ad impedire o deviare l'attività difensiva di controparte, e che deve essere compatibile con il diritto alla difesa e non alternativo ad esso (art. 50 del cod. deont. for.). Una ipotesi da verificare sul campo sarebbe proprio se il principio della *rule of law* possa servire come parametro generale per l'orientamento in quei casi non codificati, che pure si presentano nella vita delle professioni.

⁽²⁶⁾ Cfr. J. SEMPILL, *The Rule of Law and the Rule of Men: History, Legacy, Obscurity*, in «Hague Journal on the Rule of Law», 2020, vol. 12, n. 3, pp. 511-540.

⁽²⁷⁾ Cons. naz. for., 8 giugno 2001, n. 117, che riguarda il caso dell'avvocato che assume fittiziamente l'attività di difesa per coprire l'attività svolta da un collega in conflitto di interesse.

⁽²⁸⁾ Si pensi alla vicenda giurisprudenziale relativa agli appartenenti alle forze dell'ordine che richiedono l'iscrizione al Registro dei praticanti avvocati, decisa da Cons. naz. for., 29 dicembre 2021, n. 248.

In ultima istanza, ciò significa riportare le regole della pratica professionale alla logica intrinseca della pratica giuridica.

È rilevante a questo proposito il documento esitato a ottobre 2023 dal *Legal Services Board*, uno degli enti regolatori dei servizi legali in Inghilterra e Galles, in ottemperanza del *Legal Services Act, Section 1(1)(b)* del 2007, che riguarda la promozione del principio costituzionale della *rule of law* ⁽²⁹⁾. Senza nascondere i problemi generali della *rule of law* e soprattutto la difficoltà di individuare un contenuto univoco – difficoltà avviabile da una prospettiva teleologica – l'ente regolatore passa in esame alcune delle problematiche centrali del lavoro dell'avvocato, dall'impegno nel garantire l'accesso alla giustizia alla confidenzialità, dal comportamento durante il processo a quello fuori dai tribunali nell'attività di consulenza, in relazione alle quali gli avvocati hanno modo di esercitare un potere di bilanciamento non solo rispetto al potere dello Stato, ma anche rispetto alle forme di concentrazione dei poteri dei privati, contribuendo così a rafforzare il senso collettivo di fiducia nella società.

4. *La «rule of law» come idea di società.* — Se, sulla base della differenziazione del diritto, si accetta l'idea che la *rule of law* non è solo un principio che riguarda i poteri pubblici, ma un'esigenza generale relativa al modo di strutturare giuridicamente ogni relazione e l'influenza degli uni sugli altri, sia politica o sociale, si comprende meglio la dimensione sociale di cui all'articolo 10 cod. deont. for. sopra commentato. La dimensione costituzionale, come si è detto, riguarda la strutturazione del ruolo forense in un assetto di organi e competenze. Ma la *rule of law* è anche portatrice di un'idea di società ⁽³⁰⁾, cioè essa è un modo di descrivere un ordine sociale equo in cui tutti sono rispettati in quanto eguali, contro le diverse forme di arbitrarietà che possono determinarsi

⁽²⁹⁾ Si tratta di una ricerca dal titolo *What does it mean for Lawyers to uphold the Rule of law? A Report for the Legal Services Board*, a cura di R. Moorhead, S. Vaughan e K. Tsuda, University of Exeter, October 2023.

⁽³⁰⁾ F. VIOLA, *Il Rule of Law come idea di società*, in *Materiali per una cultura della legalità*, a cura di G. Acocella, Torino, 2020, pp. 25-40.

nelle interazioni sociali. A tale fine mirano le istituzioni imprescindibili per la *rule of law*, sia in senso discendente, cioè partendo dalla dimensione verticale del potere, sia in senso ascendente, in particolare nella forma di animazione culturale e sociale che deve alimentare e promuovere la *rule of law*. Non è un caso che questa forma di animazione sia stata descritta come *fidelity to law* ⁽³¹⁾.

La tesi non è però che occorra aggiungere una dimensione orizzontale a quella verticale o gerarchica tipica di un modo di governare volto a temperare il potere attraverso il diritto ⁽³²⁾. Piuttosto, la dimensione verticale – che consente di definire la *rule of law* come strumento di protezione e rimedio contro l'esercizio di potere arbitrario – si spiega grazie a, e dipende da, un modello sociale di relazioni reciproche in cui il fattore umano è decisivo. In questo senso, la protezione e i rimedi della *rule of law* devono riguardare anche l'arbitrarietà orizzontale derivante per esempio dalle disuguaglianze e dalle discriminazioni, così come ogni altra forma di dominazione. Rispetto alle letture liberistiche della *rule of law* ⁽³³⁾, è l'eguaglianza in dignità, contraria ad ogni forma di dominazione pubblica o privata, a giustificarne l'esigenza. Ma questo significa anche che ognuno deve rispondere delle proprie azioni e deve chiamare gli altri a rispondere attraverso una partecipazione attiva e responsabile.

In un panorama in cui la *rule of law* non si riduce all'architettura dei poteri statali con i loro pesi e contrappesi, ma richiede una forma di partecipazione, l'avvocato svolge un ruolo da protagonista. Quello che può essere considerato il padre della *rule of law* nel dibattito filosofico-giuridico contemporaneo, Lon L. Fuller, descrive la funzione degli avvocati come gli architetti di un ordine sociale ⁽³⁴⁾. Il compito architettonico consiste nel commisurare le istanze individuali e sociali con lo stile del diritto, che è appunto

⁽³¹⁾ Da ultimo, v. il bel libro di G.J. POSTEMA, *Law's Rule: the Nature, Value, and Viability of the Rule of Law*, Oxford, 2022.

⁽³²⁾ M. KRYGIER, *The Rule of Law*, cit.

⁽³³⁾ Cioè quelle per le quali conta soprattutto il divieto di interferenza dei poteri pubblici nella vita dei cittadini: v. F. VON HAYEK, *The Constitution of Liberty*, Chicago, 1976.

⁽³⁴⁾ L.L. FULLER, *The Lawyer as Architect of Social Structure*, in *The Prin-*

la limitazione dell'arbitrarietà tipica della *rule of law*. Quest'ultima è sia il marcatore del diritto – ciò che segnala la sua presenza – sia l'essenza della *forma mentis* del giurista, che deve contribuire a realizzarlo. L'elemento umano è infatti decisivo per l'attuazione della *rule of law*. Parlare di fedeltà significa abbandonare il modello delle sanzioni o dell'auto-obbligazione (che sostanzialmente significa che non si è responsabili di fronte a nessuno, ma solo davanti a sé stessi) e aderire consapevolmente al ruolo, cioè alla funzione specifica che l'avvocato svolge nella lotta contro l'arbitrarietà nei rapporti umani. La fedeltà verso la *rule of law* è una responsabilità per l'intero, ma richiede a ciascuno di fare la propria parte nell'impresa di mantenere o creare quell'equo ordine sociale che il diritto si propone di raggiungere ⁽³⁵⁾, anche oltre i confini della comunità politica.

5. *Conclusioni: cosa richiede l'impegno di fedeltà alla luce della «rule of law»?* — L'impegno di fedeltà richiede agli avvocati di partecipare all'impresa di costruire la *rule of law*. A tal fine è necessario possedere una caratteristica che nella letteratura è stata chiamata «riflessività» ⁽³⁶⁾. Prima ancora di altre qualità morali, la riflessività riguarda la dimensione cognitiva e consiste nel saper fare appello esplicito o implicito alla *rule of law* come ideale regolativo nella pratica del diritto. La riflessività consiste nella capacità di muoversi con flessibilità, consapevolezza del contesto e capacità di innovazione nel dare forma ai rapporti sociali ispirandosi al principio della *rule of law* ⁽³⁷⁾. Contro l'idea che la *rule of law* si

ciples of Social Order: Selected Essays of Lon L. Fuller, a cura di K.I. Winston, Durham, 1981, p. 269.

⁽³⁵⁾ G.J. POSTEMA, *The Nature, Value, and Viability of the Rule of Law*, cit., p. pp. 68-72.

⁽³⁶⁾ N.E. SIMMONDS, *Reflexivity and the Idea of Law*, in «Jurisprudence», 2010, vol. 1, n. 1, pp. 1-23.

⁽³⁷⁾ A proposito della riflessività o *reflexivity* è stata valorizzata la forza dell'«immaginazione giuridica», un connubio tra cultura giuridica e coscienza giuridica, che si avvicina ad una capacità di bricolage giuridico, necessario soprattutto quando entra in gioco l'elemento internazionale o sovranazionale: v. M. KOSKENNIEMI, *To the Uttermost Parts of the Earth: Legal Imagination and International Power (1300-1870)*, Cambridge, 2021, p. 1.

traduca in una *checklist* di meccanismi e principi, invece, la riflessività richiede creatività, caratteristica particolarmente tipica degli avvocati e di consulenti legali. La vera fedeltà, infatti, non può che essere creativa ⁽³⁸⁾. La fedeltà al diritto è dunque compatibile con la passione per il ruolo e, nel caso degli avvocati, con la massima attenzione alla difesa dell'individuo.

Questa capacità riflessiva è tanto lontana da posizioni astratte e teoriche, quanto da letture formalistiche e manipolative del diritto, come quelle che riducono il diritto a decisione politica o a forza bruta. Il suo opposto è l'atteggiamento eliminativista, cioè la convinzione che si possa praticare il diritto senza un adeguato concetto di ciò che il diritto è e di ciò che mira a realizzare ⁽³⁹⁾. Rientra nell'eliminativismo la tesi secondo cui quello che chiamiamo giuridico non è altro che una decisione di potere camuffata ⁽⁴⁰⁾, ma anche quella secondo cui non esistono obblighi giuridici perché alla fine tutti gli obblighi sono morali. La prima è una tesi realista o scettica, che riconduce il diritto a decisione di potere di cui la dimensione giuridica non è che una copertura. La seconda è pure una tesi riduzionista, perché non riconosce l'autonomia del diritto rispetto alla morale. Sussiste infatti il pericolo che non si veda alternativa tra i fatti e valori e per sfuggire ai fatti si dia la vittoria ai valori, con la conseguente riduzione degli obblighi giuridici ad obblighi morali. A questa posizione si può controbattere sia difendendo una moralità specifica e propria del diritto – quella dell'aspirazione alla *rule of law* – sia riconoscendo il doppio carattere del diritto, che è contemporaneamente fatto sociale e

⁽³⁸⁾ G. MARCEL, *La fidélité créatrice*, in «Revue Internationale de Philosophie», 1939, vol. 2, n. 5, pp. 90-115.

⁽³⁹⁾ L.A. KORNHAUSER, *Doing Without the Concept of Law*, in «The NYU Law School, Public Law & Legal Theory Research Paper Series journal», *paper* n. 15-33, 3 agosto 2015. Ho ricostruito questa problematica filosofico-giuridica e deontologica in I. TRUJILLO, *Avvocatura, deontologia e concetto di diritto ovvero: perché studiare la deontologia forense fa bene alla filosofia del diritto*, in «Ordines», 2021, pp. 374-377.

⁽⁴⁰⁾ M. FOUCAULT, *Microfisica del potere*, Torino, 1977.

istituzionale, ma anche fenomeno normativo aspirante a realizzare propri valori, come quello della *rule of law* ⁽⁴¹⁾.

Nel caso degli avvocati, la riflessività porta a concepire il sapere giuridico non come una mera competenza teorica o tecnica, ma anche come un'arte in cui la forma da dare ai rapporti è appunto quella del principio della *rule of law*. Non si tratta solo di assorbire e tradurre *inputs* sociali in terminologia giuridica, ma di trovare e creare soluzioni giuridiche giuste alle questioni sollevati dalle persone, senza omologare formalisticamente le diverse istanze, né soccombere alla forza dei poteri non adeguatamente regolati.

La fedeltà è però un impegno, e non solo un sapere. Trattando della virtù della fedeltà, il noto psicologo morale Erik H. Erikson ha segnalato come essa esprima coerenza, accuratezza e affidabilità ⁽⁴²⁾. In generale, la fedeltà consiste in una forma di devozione disciplinata verso certi ruoli e affiliazioni. Essa non è una qualità di giovani e adolescenti, ma si dà ad un certo stadio della maturazione personale, quando l'individuo è arrivato ad identificare e a scegliere i ruoli e le affiliazioni che conferiscono significato alla propria esistenza. Allora, la fedeltà si accompagna ad un senso di irreversibilità storica e segna il modo in cui ogni individuo singolarmente, ma anche ogni generazione, entra nella storia: prendendo una posizione. La fedeltà implica cioè una scelta di campo e dimostra da che parte stiamo. Possiamo concludere che la fedeltà dell'avvocato è una chiamata a stare dalla parte della *rule of law*, cioè del diritto.

⁽⁴¹⁾ Di recente, su questo punto, J. DICKSON, *Elucidating Law*, Oxford, 2022, p. 87.

⁽⁴²⁾ E.H. ERIKSON, *Fidelity and Diversity*, in «Daedalus», 1962, vol. 91, pp. 5-27.

Abstract

Il saggio esplora il concetto di fedeltà dell'avvocato, superando la tradizionale associazione con la morale personale per ancorarlo alla nozione di *rule of law*. Viene evidenziata la complessità del principio di fedeltà, con riferimento sia all'interesse del cliente sia al rilievo costituzionale e sociale del diritto alla difesa. L'autrice ritiene che la fedeltà dell'avvocato debba essere interpretata come una responsabilità collegata alla funzione forense nell'ambito di un sistema giuridico e sociale fondato sulla *rule of law*. In questo contesto, la *rule of law* non si limita allo stato di diritto tradizionale, ma si estende a tutte le forme di diritto, pubbliche e private, come principio universale contro l'arbitrio, a favore dell'eguaglianza e della dignità. La fedeltà, dunque, si configura come un impegno riflessivo e creativo, che richiede all'avvocato di contribuire attivamente alla costruzione e al mantenimento di un ordine sociale equo, tutelando i diritti e le libertà fondamentali.

The essay examines the concept of the lawyer's fidelity, moving beyond its traditional association with personal morality and anchoring it instead in the notion of the rule of law. It highlights the complexity of the principle of fidelity, considering both the client's interests and the constitutional and social significance of the right of defense. The author argues that a lawyer's fidelity should be understood as a responsibility intrinsically connected to the forensic role within a legal and social system grounded in the rule of law. In this framework, the rule of law is not confined to its traditional meaning as state law but extends to all forms of law, public and private, as a universal principle opposing arbitrariness and promoting equality and dignity. Fidelity, therefore, emerges as a reflective and creative commitment, requiring the lawyer to contribute actively to the construction and maintenance of a just social order, safeguarding fundamental rights and freedoms.